



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 35.2024

Seregno, 9 dicembre 2024

OMAGGI NATALIZI

In occasione delle feste natalizie, i datori di lavoro solitamente corrispondono degli omaggi a dipendenti e clienti. Essendo qualificati come spesa di rappresentanza, sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Di seguito si evidenziano le casistiche più significative.

BENI CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA

In tal caso, occorre eseguire una suddivisione per destinatari degli omaggi:

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi:

- i costi relativi agli omaggi di importo unitario fino ad € 50,00, sono qualificati come spese di rappresentanza, e sono integralmente deducibili;
- i costi relativi agli omaggi di importo unitario superiori ad € 50,00 possono essere dedotti nel periodo di imposta di sostenimento, se il loro ammontare, insieme a quello delle altre spese di rappresentanza inerenti, è inferiore ai limiti massimi di congruità previsti dal D.M. 19-11-2008 ⁽¹⁾

Ai fini IRAP: i costi sono deducibili per soggetti con metodo di bilancio. Sono Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Ai fini IVA:

- omaggi di costo unitario non superiore ad € 50,00 (compreso alimenti e bevande) la relativa IVA può essere detratta.
- omaggi di costo unitario superiore ad € 50,00 la relativa IVA è indetraibile.

La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell'omaggio, è **esclusa dal campo di applicazione dell'IVA** per effetto di quanto previsto dall'**art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972** e non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.);

È necessario ricordare che nel caso di acquisto di confezioni di beni, per individuare il limite di € 50,00, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. Conseguentemente, in relazione all'acquisto di un cesto regalo

¹ Sono deducibili nell'anno di sostenimento (esempio 2018), nel limite dell'importo annuo massimo deducibile, ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:

- Ricavi gestione caratteristica fino a 10.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 1,3%
- Ricavi gestione caratteristica oltre i 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,5%
- Ricavi gestione caratteristica oltre i 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,1%



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

di costo superiore a € 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile mentre il costo viene considerato quale spesa di rappresentanza.

Trattandosi di beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell'attività propria dell'impresa, gli omaggi sono operazione fuori campo IVA, e pertanto non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione a titolo oneroso da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio")

OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI

Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi: le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell'art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di **258,23 euro**.

Si ricorda che, per l'anno **2024**, la suddetta soglia è stata innalzata dalla legge di Bilancio 2024² ed in continuità con il regime di deroga già previsto per l'anno 2023, a **1.000 euro** per la generalità dei dipendenti e **2.000 euro** per quelli con figli a carico.

Ai fini IRAP: i costi sono indeducibili indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

Ai fini IVA: gli omaggi a favore dei dipendenti non possono essere considerati "spese di rappresentanza" in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

Quindi l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerarsi indetraibile per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dal costo.

Conseguentemente, in applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

² **Legge 30 dicembre 2023 n. 213**

Articolo 1 - Commi 16-17 Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

BENI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi:

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni per omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa⁽¹⁾. Risultano quindi applicabili le stesse regole illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto dell'attività.

Ai fini IRAP: I costi sono deducibili per soggetti con metodo di bilancio. Sono Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Ai fini IVA: la distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività, continua ad avere rilevanza ai fini IVA nel caso di cessione gratuita. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. Questo significa che l'IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, ma la cessione anche a titolo gratuito (omaggio) costituisce sempre cessione di beni e deve essere fatturata con le seguenti modalità:

- 1) Autofattura per ogni singola cessione o per tutte quelle del mese (TD27) con l'indicazione del: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) aliquota IVA; (iii) annotazione "autofattura per omaggi". L'autofattura va annotata nel registro fatture emesse.
- 2) Tenuta Registro omaggi, dove va indicato: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) imposta IVA distinta per aliquote. Il totale del registro va riportato nel registro fatture emesse entro il termine per effettuazione liquidazioni.
- 3) Normale fattura in cui esercitare o meno il diritto di rivalsa secondo l'articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/72.

Se viene esercitata la rivalsa, chi riceve l'omaggio potrà portarla in detrazione, salvo che l'importo sia oggettivamente indetraibile.

OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell'art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di € 258,23 alle condizioni sopra dette.

Si ricorda che, per l'anno 2024, la suddetta soglia è stata innalzata dalla legge di Bilancio 2024 ed in continuità con il regime di deroga già previsto per l'anno 2023, a **1.000 euro** per la generalità dei dipendenti e **2.000 euro** per quelli con figli a carico.

Ai fini IRAP: I costi sono indeducibili indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

Ai fini IVA: l'IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, salvo nel caso in cui si sia scelto di non detrarre l'imposta sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

GLI OMAGGI DEI PROFESSIONISTI

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini IRPEF per la deduzione dei costi: per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Ai fini IRAP: I costi sono deducibili nei limiti del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Ai fini IVA: per gli omaggi di costo unitario non superiore ad € 50,00 la relativa IVA può essere detratta. Per gli omaggi di costo unitario superiore ad € 50,00 (compreso alimenti e bevande) l'IVA risulta indetraibile. Le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo per qualsiasi importo (Circ. 30-04-1980 n. 20)

OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento del costo, in quanto considerate spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini IRAP: I costi sono indeducibili

Ai fini IVA: l'IVA è indetraibile, in quanto non inerente.

GLI OMAGGI DEI FORFETARI E MINIMI

Forfetari e minimi - Se chi omaggia il bene è un forfettario, nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfettario del reddito, mentre se è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie (nel limite del 1% dei compensi) (Circ. n. 34/E/2009, par. 9).

SCRITTURE CONTABILI PER AUTOFATTURE OMAGGI

Emissione di autofattura cumulativa ai soli fini fiscali

-----		-----
Cliente XXXX	a	Diversi
	a	Merci c.to vendite
	a	Iva vendite
Emessa autofattura omaggi		
-----		-----
Diversi	a	Cliente XXXX
Omaggi su vendite		
Imposte e tasse non deducibili		
Giro conto fattura		



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ASPETTI IVA DEGLI OMAGGI CON SOGGETTI DI PAESI UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente

Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni, poiché manca l'onerosità della cessione. Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva.

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente

La cessione è esclusa da Iva (medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).

Omaggi ricevuti da altro Paese della UE - L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.

ASPETTI IVA DEGLI OMAGGI CON SOGGETTI EXTRA-UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente

Le cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 con obbligo di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente

Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.

E' necessario redigere un apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).

Omaggi ricevuti da Paese extra-UE - All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino